

COMUNE DI MELZO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**Aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le
Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello**

(art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

IL SINDACO

INVITA

tutti coloro che, non essendo già iscritti negli Albi in oggetto, sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12, ad iscriversi presso questo Ufficio Comunale, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi integrativi (maschili e femminili) dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

Dall'Ufficio Comunale, **10 APRILE 2019**

**IL SINDACO
ANTONIO FUSE'**



RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 I Giudici Popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) **titolo finale** di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo finale** di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.